

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

CAPITOLATO CONDIZIONI DI FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI PER INTERNI

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA pag. 1
Art. 2 - SPECIFICHE DELLA FORNITURA pag. 1
Art. 3 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E QUALITA' DEI MATERIALI pag. 3
Art. 4 - ORDINATIVI E MODALITA' DI CONSEGNA
Art. 5 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI pag. 4
Art. 6 - LAVORI COMPLEMENTARI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO pag. 5
Art. 7 - CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE pag. 5
Art. 8 – GARANZIA pag. 6
Art. 9 – PENALITA' pag. 6
Art. 10 – REFERENTI pag. 6
Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO pag. 6
Art. 12 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ pag. 7
Art. 13 – SUBAPPALTO pag. 7
Art. 14 - RECESSO DEL CONTRATTOpag. 7
Art. 15 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE pag. 7
Art. 16 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 8
Art. 17 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DE
DIPENDENTI PUBBLICI pag. 8
Art. 18 – RINVIOpag. 8

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina la fornitura relativa a nuovi arredi, specificati al successivo art. 2 del presente atto, che saranno utilizzati per rinnovare gli arredi esistenti della Sala Assessori e l'Ufficio Operativo del Comune di Figline e Incisa Valdarno, più precisamente nel palazzo comunale sito a Figline. L'importo complessivo, comprensivo degli oneri di fornitura e montaggio, è pari a € 4.406,28 oltre IVA di legge.

Art. 2 - SPECIFICHE DELLA FORNITURA

La fornitura degli arredi interni da acquistare comprende i seguenti prodotti:

SALA ASSESSORI

Modello	Articolo	Descrizione				Q.tà	Prezzo netto	Importo totale
V Elemento	153021004	SCRIVANIA	CON	GAMBE	A	3	€ 226,20	€ 678,6



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

		PONTE L.140Xp.80xH.73,6 ARGENTO GOLF/ROVERE GREY			
V Elemento	152474000	SCHIENA PER SCRIVANIA L.140 H.30 ARGENTO GOLF	3	€ 24,05	€ 72,15
Oyo	175424000	VERTEBRA A 2 VIE PER SALITA CAVI ARGENTO	3	€ 26,46	€ 79,38
Oyo	175795500	PASSACAVO DIAM. 80 NERO	3	€ 9,45	€ 28,35
Cont. Univ.	114404004	CASSETTIERA 3 CASS. + 1 CASS. PORTA-CANC. ARG./ROV. GREY	3	€ 124,11	€ 372,33
Galassia	101108477	POLTRONA DIREZIONALE CON SCHIENALE ALTO, BASE IN ALLUMINIO SU RUOTE, BRACCIOLI FISSI NERI, CONTATTO IN GAS SYNCRON TESSUTO IGNIFUGO NERO CAT. A	4	€ 266,49	€ 1.065,96
850 Comfort	850T2G N	SEDIA FISSA 4 GAMBE GRIGIE IN TESSUTO NERO CAT. B	5	€ 38,43	€ 192,15
		Totale Sala Assessori			€ 2.488,92

UFFICIO OPERATIVO

Modello	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo netto	Importo totale
V Elemento	153057004	BENCH L.160xp.125xH.72,8 ARG./ROVERE GREY	1	€ 344,50	€ 344,50
V Elemento	153502000	PANNELLO FRONTALE L.160xH.36 ARGENTO	1	€ 82,55	€ 82,55
V Elemento	153242000	VASCHETTA CENTRALE PASSACAVI L.121 ARGENTO	1	€ 33,15	€ 33,15
V Elemento	153719000	KIT 2 TRAVERSI PER VASCHETTA CENTRALE	1	€ 15,60	€ 15,60
Oyo	175424000	VERTEBRA A 2 VIE PER SALITA CAVI ARGENTO	1	€ 26,46	€ 26,46
V Elemento	153013004	ALLUNGO CON GAMBA A PONTE L.180xp.60xH.72,8	1	€ 153,40	€ 153,40
Cont. Univ.	114404004	CASSETTIERA 3 CASS. + 1 CASS. PORTA-CANC. ARGENTO/ROVERE GREY	2	€ 128,05	€ 256,10



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

		Totale Ufficio Operativo			€ 1.317,36
226	226F1R 13 H1	POLTRONA OPERATIVA CON SCHIENALE MEDIO, BASE NERA SU RUOTE, BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA NERI, CONTATTO IN GAS SYNCRON TESSUTO IGNIFUGO ROSSO CAT. B	1	€ 135,20	€ 135,20
226	226F1N 13 H1	POLTRONA OPERATIVA CON SCHIENALE MEDIO, BASE NERA SU RUOTE, BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA NERI, CONTATTO IN GAS SYNCRON TESSUTO IGNIFUGO NERO CAT. B	1761	€ 135,20	€ 270,40

Le spese di montaggio sono fissate in € 600,00 al netto IVA di legge.

Art. 3 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E QUALITA' DEI MATERIALI

Tutti gli arredi dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto ed essere tali da non costituire pericolo per l'incolumità e la salute dei fruitori degli uffici cui sono destinati, nonché per i dipendenti. In considerazione che la conformità alle normative suddette non è rilevabile direttamente, ma solo attraverso prove di laboratorio e controlli specifici di personale altamente specializzato, si richiede di produrre idonea documentazione che comprovi la conformità dei prodotti alle normative vigenti di riferimento. In relazione alla sicurezza si richiede che sia garantita la sicurezza dei prodotti a livello meccanico e fisico, di stabilità e resistenza, di reazione al fuoco e di tossicità.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere conformi:

- alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali definite nei CAM (criteri minimi ambientali) del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), laddove applicabili, in particolare nel decreto ministeriale DM 11 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 aggiornato al DM 3 luglio 2019;
- alle norme antinfortunistiche di cui al D.Lgs. 81/2008 (integrato dal D.Lgs. 106/2009) e ss.mm.ii.;
- alle normative UNI riferite al settore dei mobili;
- alle disposizioni concernenti la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi emessa dal Ministero degli Interni (D.M: del 26.06.1984), ossia il materiale di arredo dovrà rispondere alle normative vigenti relative alla tenuta al fuoco in locali di uso pubblico (Classe 1 Classe 1 IM per gli imbottiti). Ai sensi del D.M. 10/03/2005, il materiale degli arredi dovrà rispondere alle normative vigenti relative alla classe di resistenza al fuoco in locali di uso pubblico, attestato da copia della certificazione del materiale offerto, e dovrà essere munito di marcatura CE.

Con la sottoscrizione del presente capitolato la ditta dichiara ed attesta che i prodotti oggetto della fornitura rispondono alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti dal presente articolo; a richiesta dell'Amministrazione Comunale, la Ditta si impegna a fornire le relative certificazioni/attestazioni.



Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni (montaggio, uso, manutenzione, altro) in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, da consegnare assieme alla consegna dei prodotti.

Art. 4 - ORDINATIVI E MODALITA' DI CONSEGNA

La fornitura con relativa posa in opera dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi dall'ordine dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico del fornitore (e comunque comprese nel prezzo di aggiudicazione) le spese di trasporto, di sosta, di facchinaggio, imballo, carico e scarico a destinazione, montaggio, installazione direttamente nei locali a cui sono destinati, smaltimento degli imballaggi e spese di qualsiasi altra natura.

La consegna dovrà avvenire presso le sedi indicate dall'Amministrazione, nelle quantità e alle scadenze pattuite. In caso di imprevisti riguardanti la consegna, il fornitore, tramite il referente individuato al successivo art. 10 deve darne immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento (RUP).

Il fornitore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi oggetto di fornitura dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici.

Il fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare le relative procedure.

Il fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.

Il fornitore deve essere dotato delle attrezzature e dei mezzi necessari per svolgere tale attività.

La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto redatta/o in duplice copia, sottoscritta dall'Amministrazione contraente, la quale tratterrà una copia. La sottoscrizione della distinta non equivale ad accettazione incondizionata della merce.

Art. 5 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine della consegna e posa di tutti i prodotti costituenti la fornitura, sulla base delle prestazioni eseguite ed accertate nonché verificate dal Responsabile del Procedimento, che provvede alla verifica della correttezza qualitativa della fornitura rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro sessanta (60) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura elettronica attraverso il sistema di Interscambio.

L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo.

In caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il



Città di Figline e Incisa Valdarno

Città Metropolitana di Firenze

non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di risoluzione contrattuale.

Il fornitore si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L.136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione Committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il seguente CIG - codice identificativo di gara, attribuito dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione: Z322DDBFEA;

Il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove il fornitore abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla Committenza e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 - LAVORI COMPLEMENTARI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO

Sono a carico del fornitore e si intendono remunerati complessivamente per € 600,00 al netto IVA, tutti i lavori di montaggio e smontaggio. Il montaggio dovrà essere eseguito secondo perfetta regola d'arte e con sistemi adeguati ad assicurare la perfetta tenuta degli arredi e garantire l'assoluta sicurezza. La responsabilità della posa in opera in sede attuativa resta in capo al fornitore.

Art. 7 - CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE

La qualità, la quantità e la corrispondenza degli arredi consegnati a quanto richiesto, ivi compresa la regolarità dei lavori accessori di montaggio e smontaggio, sono accertate dall'Amministrazione contraente, nella qualità del Responsabile del Procedimento (RUP), che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna.

Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza in base alla verifica di conformità o in base a prove e utilizzi successivi, si rilevi una difformità qualitativa (ad esempio prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei prodotti consegnati, l'Amministrazione invierà una segnalazione scritta al fornitore attivando (ove compatibile con la natura del prodotto fornito) le pratiche di reso.

Il fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, la merce non conforme, concordando le modalità di ritiro.

Gli articoli conformi divengono di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Il fornitore è tenuto alla sostituzione dei beni che si riscontrassero difettosi o non conformi all'offerta presentata.

Gli arredi difformi per qualità e caratteristiche ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all'atto della consegna, possono essere rifiutate dall'Amministrazione, con obbligo del fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

Consegne parziali, rispetto ai quantitativi ordinati devono essere concordate tra il fornitore e il Responsabile del Procedimento (RUP).



Art. 8 - GARANZIA

Gli arredi, oggetto della presente fornitura, devono essere in possesso e delle certificazioni di qualità del produttore, previste e vigenti per ciascuna tipologia di articolo nonché delle garanzie legali obbligatorie per legge, di validità di due anni (24 mesi) dalla consegna del bene, ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206 del 6/09/05 in recepimento della Direttiva 1999/44/CE).

Art. 9 - PENALITA'

Salvo i casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale, nelle seguenti ipotesi, riferite a inadempienze ingiustificate della ditta:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo, qualora la consegna avvenga oltre 10 giorni dalla scadenza del termine fissato per la consegna della fornitura;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo, qualora la consegna avvenga oltre 20 giorni dalla scadenza del termine fissato per la consegna della fornitura
- € 400,00 nel caso di rifiuto al ripristino o sostituzione delle forniture non conformi, difettose o non corrispondenti all'ordine, dopo invio di segnalazione scritta; Dell'eventuale applicazione di una penale sarà data formale comunicazione alla ditta a mezzo PEC e la stessa potrà presentare deduzioni a propria discolpa.

Art. 10 - REFERENTI

Il fornitore deve comunicare al Responsabile del Procedimento (RUP) il nominativo di un Responsabile della fornitura, da contattare in caso di assistenza sui prodotti forniti.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un'applicazione della penale, di cui al presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi stabiliti.

In tale ipotesi, la committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.

La committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'operatore economico non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente capitolato.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al fornitore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell'inadempimento.



Città di Figline e Incisa Valdarno

Città Metropolitana di Firenze

Il contratto può altresì essere risolto in danno al fornitore in uno dei seguenti casi:

- a) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- c) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- d) cessione a terzi dell'intero oggetto del contratto;
- e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui al presente Capitolato;
- g) accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui al presente Capitolato;
- h) frode nell'esecuzione della fornitura.

Nessun indennizzo sarà corrisposto all'appaltatore in caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

Il contratto è altresì risolto qualora, nell'ipotesi di affidamento della fornitura, per motivi di urgenza, nelle more dell'esito dei controlli prescritti, venga accertata successivamente la carenza dei requisiti dichiarati dall'operatore economico. In tale ipotesi si procederà al pagamento del corrispettivo relativo alle sole prestazioni già rese, con applicazione di una penale in misura pari al 10%, come stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4.

Si rinvia altresì all'art. 108 del Codice.

Art. 12 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ

Il fornitore è unico responsabile dell'esecuzione della fornitura ed è tenuta al risarcimento dei danni che per fatto proprio o dei propri dipendenti e/o collaboratori possono avvenire, in dipendenza della fornitura, a persone, animali, cose, sia di proprietà del committente che di terzi.

Art. 13 - SUBAPPALTO

In caso di subappalto si applica quanto previsto all'art. 31 c. 8 e all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 14 - RECESSO DEL CONTRATTO

La committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del fornitore, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

L'Ente appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674 del Codice civile, resta salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei danni.

Si rinvia altresì all'art. 109 del Codice.

Art. 15 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La fornitura è soggetta alle condizioni e prescrizioni derivanti dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di pubbliche forniture, anche se non espressamente richiamate.



Città di Figline e Incisa Valdarno

Città Metropolitana di Firenze

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto é competente il Foro di Firenze.

Art. 16 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il professionista venisse a conoscenza.

I dati personali raccolti dalla committenza saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento CE 679/2016;

il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico di cui al presente disciplinare, l'Incaricato è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate dalla normativa vigente.

Art. 17 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

In caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, l'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta di cui al "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014 consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante. Tali norme, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune.

Art. 18 - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016, di quanto espressamente indicato nella Lettera di Invito, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Figline e Incisa Valdarno,	
Per accettazione, il fornitore IREDEITALIA S.R.L. – P.IVA 02303990481	
Firma	